

UPL

numero			Bellinzona
4752	Im	9	22 settembre 2010

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sul ricorso 22 aprile 2010 dei signori **Sergio Bernasconi e Ilcc**, Massagno (tutti rappr. dall'avv. Piero Colombo, Breganzona), contro la decisione 29/31 marzo 2010 del Consiglio comunale di Massagno che ha approvato la convenzione per la realizzazione di un Piano regolatore intercomunale del comparto "trincea ferroviaria" con il Comune di Lugano nell'ambito dell'attuazione del Masterplan Città Alta (Modulo 2) e ha concesso un credito di fr. 140'000.-- per l'allestimento del Piano regolatore intercomunale (MM no.2112);

viste le risposte/osservazioni:

- 5 maggio 2010 della signora Dolores Caratti Talarico, Presidente del Consiglio comunale di Massagno;
- 7 maggio 2010 del Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale;
- 11 maggio 2010 del Comune di Massagno (rappr. dal suo Municipio e patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, Lugano);

preso atto della replica 23 giugno 2010 dei ricorrenti (tutti rappr. dall'avv. Piero Colombo, Breganzona) e delle dupliche:

- 7 luglio 2010 del Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale;
- 13 luglio 2010 del Comune di Massagno (rappr. dal suo Municipio e patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, Lugano);
- 29 luglio 2010 della signora Dolores Caratti Talarico, Presidente del Consiglio comunale di Massagno;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,

IN FATTO:

1. Con decisione 12 gennaio 2010 il Municipio di Massagno ha licenziato il MM no.2112 concernente la richiesta di un credito di fr. 140'000.-- per l'allestimento di una variante pianificatoria intercomunale con il Comune di Lugano inerente il comparto della "trincea ferroviaria" di Lugano-Massagno (TriMa), procedura da svolgere nel contesto dell'attuazione del disegno urbanistico denominato "Masterplan Città Alta" (Modulo 2), come pure la ratifica della convenzione 27 ottobre 2008 per regolare lo svolgimento dei



suddetti lavori pianificatori intercomunali (cfr. copia MM, progetto convenzione e documentazione Masterplan allegata agli atti).

2. Conformemente ai disposti di legge la proposta municipale è stata sottoposta per esame alle competenti commissioni del legislativo, le quali in tempo utile hanno rimesso i seguenti rapporti (cfr. copia rapporti commissionali agli atti);
 - rapporti di maggioranza delle Commissioni della gestione e delle petizioni favorevoli alla proposta municipale, con un emendamento da parte della Commissione delle petizioni all'art. 2 della convenzione;
 - rapporti di minoranza delle Commissioni della gestione e delle petizioni che chiedono invece il rinvio del MM al Municipio affinché ripresenti una nuova convenzione non più legata al Masterplan Città Alta.
3. Riunito in seduta straordinaria 29 marzo 2010 il Consiglio comunale di Massagno ha proceduto -tra l'altro- all'esame del MM no.2112.

Al termine della discussione sull'entrata in materia (cfr. copia verbale discussioni agli atti), il legislativo comunale ha inizialmente respinto le proposte commissionali minoritarie di rinvio del MM al Municipio con 6 voti favorevoli e 22 contrari (presenti al momento del voto 28 consiglieri).

Successivamente, con un ampio ed approfondito dibattito, il Consiglio comunale di Massagno ha affrontato il merito dell'importante oggetto all'ordine del giorno della seduta.

A conclusione dello stesso, il Municipio ha comunicato di aderire alla modifica dell'art. 2.1 della convenzione così come proposta dalla maggioranza della Commissione delle petizioni nel suo rapporto 12 marzo 2010 (cfr. copia verbale discussioni agli atti).

In votazione finale il legislativo comunale di Massagno ha quindi risolto quanto segue (cfr. copia verbale agli atti):

1. *E' adottata la convenzione del 27 ottobre 2008 per la pianificazione intercomunale del comparto "trincea ferroviaria " di Lugano – Massagno (TriMa), ai sensi dell'art. 16 RLALPT, con le seguenti modifiche indicate dalla Commissione delle petizioni:*

Art. 2: Pianificazione intercomunale coordinata

Punto 2.1 primo capoverso invariato

Punto 2.1 secondo capoverso, proposta di modifica

A tal fine si fa riferimento agli atti del Masterplan Città Alta, in particolare ai relativi Piano generale, Piano degli azionamenti, Piano del traffico e Piano del paesaggio, ritenuto come gli stessi hanno una valenza solo indicativa, in quanto peraltro non ancora comprensivi delle sopraggiunte, ed al momento attuale non ancora conosciute, esigenze di SUPSI e FFS, principali fruitori e proprietari del comparto.

Presenti: 28

favorevoli: 22

contrari: 6

astenuiti: 0

2. *E' concesso un credito di fr. 140'000.-- per lo svolgimento dei lavori di pianificazione intercomunale e di verifica delle modalità di gestione economico-finanziario dello sviluppo del comparto.*
3. *L'utilizzo del credito è subordinato all'approvazione della rispettiva quota parte della Città di Lugano.*
4. *L'importo sarà a carico del conto investimenti ed ammortizzato a norma di LOC.*

Presenti: 28

favorevoli: 22

contrari: 6

astenuti: 0

In applicazione dell'art. 74 cpv.1 LOC, tutte le risoluzioni adottate nel corso della seduta sono state oggetto di pubblicazione agli albi comunali a decorrere dal 31 marzo 2010 (cfr. copia avviso pubblicazione agli atti).

4. Contro la decisione sovraesposta si aggravano davanti allo scrivente Consiglio, con il ricorso citato in ingresso, i signori Sergio Bernasconi e Ilcc, Massagno (tutti rappr. dall'avv. Piero Colombo, Breganzona), postulandone l'annullamento, con conseguente invito al Comune di Massagno a riformulare gli accordi necessari con le autorità pianificatorie dei tre moduli del Masterplan, così da permettere un processo pianificatorio unitario, sorretto da un interesse pubblico complessivo, e garantendo nel contempo una partecipazione completa dei cittadini dei Comuni interessati alla pianificazione prevista dallo stesso Masterplan.

Preliminarmente i ricorrenti precisano di non volere ostacolare la pianificazione del territorio oggetto della convenzione, ma al contrario favorirla.

Essi ritengono tuttavia che nel caso concreto la convenzione approvata così come lo stanziamento del relativo credito siano avvenuti in contrasto con le disposizioni di legge applicabili in materia pianificatoria (LPT e LALPT in particolare), nonché violando una formalità essenziale in ambito pianificatorio, vale a dire l'esistenza di un interesse pubblico, l'informazione e la partecipazione della popolazione.

I ricorrenti censurano inoltre il fatto che le autorità abbiano deciso di limitare il PR intercomunale al solo modulo 2 del Masterplan, senza che per tale decisione sia stato dimostrato un interesse pubblico, con conseguente violazione dell'art. 2 LPT per il fatto che lo stesso Masterplan, da considerare quale atto pianificatorio dettagliato, intende ridisegnare l'intera Città Alta di Lugano, ed è concepito come un progetto unitario, ben determinato e che comprende un territorio omogeneo intercomunale, che va preso nel suo complesso affinché si ottenga una corretta pianificazione ai sensi della LPT.

Delle ulteriori argomentazioni addotte si dirà –nella misura del necessario– nei considerandi in diritto.

5. Con presa di posizione 5 maggio 2010 la signora Dolores Caratti Talarico, Presidente del Consiglio comunale di Massagno, si è limitata ad indicare

che la discussione nel corso della seduta 29 marzo 2010 si è svolta nel rispetto dei regolamenti vigenti.

In particolare il legislativo comunale si è espresso a proposito del rinvio del MM, come pure della proposta di emendamento commissionale con la successiva accettazione della convenzione e lo stanziamento del credito richiesto.

6. Con osservazioni 7 maggio 2010 il Dipartimento del territorio, Sezione della sviluppo territoriale, ha postulato l'irricevibilità e subordinatamente la reiezione del gravame.

In primo luogo viene precisato come il Masterplan della Città Alta non è uno strumento pianificatorio definito dalla legge, ma unicamente uno studio di base, e come tale non è soggetto alla procedura di partecipazione ed informazione di cui all'art. 4 LPT.

A ciò l'autorità dipartimentale aggiunge come nel caso specifico il legislativo comunale di Massagno non abbia preso una decisione di adozione di un atto pianificatorio, rispettivamente non si è in presenza di una decisione municipale di sottoporre una proposta pianificatoria all'organo legislativo.

Di conseguenza la convenzione costituisce di per sé unicamente un accordo tra gli esecutivi comunali che individuano un obiettivo comune sulla scorta di idee maturate nell'ambito di studi di base confluiti in un Masterplan.

L'intera procedura pianificatoria, che dovrà essere attuata, potrà invece portare ad un risultato diverso da quello contenuto nella convenzione e nel Masterplan, in quanto, oltre all'iter partecipativo della popolazione che permetterà già in una prima fase di appurare il sostegno e la validità delle idee e degli obiettivi sin qui maturati dagli esecutivi dei due Comuni interessati, vi sarà poi la successiva verifica da parte del Cantone e l'esame commissionale e dei legislativi comunali chiamati infine ad adottare il PR intercomunale.

Per quanto attiene infine alla **decisione di impostare il PR intercomunale limitatamente al modulo 2 del Masterplan**, non vi sarebbe alcuna violazione di legge o procedurale, trattandosi infatti di una scelta opportunistica che potrà e dovrà -se del caso- essere contestata al momento dell'avvio della procedura pianificatoria, ritenuto come la LALPT permetta in ambito ricorsuale di proporre censure di opportunità oltre che di legalità.

7. Con atto di risposta 11 maggio 2010 il Comune di Massagno (rappr. dal suo Municipio e patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, Lugano), ha a sua volta postulato l'irricevibilità e subordinatamente la reiezione del gravame con puntuali argomentazioni di fatto e di diritto sul cui contenuto si dirà - nella misura del necessario- nei considerandi successivi.
8. Nei rispettivi allegati di replica 23 giugno 2010 e di duplica 7, 13 e 29 luglio 2010 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive argomentazione e conclusioni.

Degli ulteriori elementi addotti a sostegno delle rispettive posizioni si dirà - nella misura del necessario ai fini dell'evasione del presente gravame- nei considerandi in diritto.

considerato,

IN DIRITTO:

- A. La competenza decisionale dello scrivente Consiglio a dirimere la vertenza risulta dall'art. 208 cpv.1 LOC.
Pacifica è la legittimazione attiva dei ricorrenti, cittadini di Massagno, in applicazione dell'art. 209 lett.a LOC.

Il ricorso, interposto nei termini di legge (art. 213 cpv.2 LOC; 13 lett.a) e 46 cpv.1 LPAmM), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli elementi acquisiti all'incarto, senza necessità di dovere procedere a ulteriori atti istruttori (art. 18 LPAmM).

In particolare, per i motivi che verranno esposti nei considerandi successivi, non appare necessario procedere all'acquisizione agli atti di tutta la documentazione richiesta dal legale dei ricorrenti con lo scritto 10 settembre 2010.

- B. Per costante giurisprudenza, le decisioni del legislativo comunale non sono annullabili soltanto quando risultano sostanzialmente contrarie a norme della costituzione, di leggi o di regolamenti (art. 212 lett.a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti che non garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett.b-e LOC). Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del voto è però un'oggettiva ed esaustiva informazione sul tema posto in deliberazione.
Un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è infatti garanzia di correttezza della decisione adottata (STA 52.2009.321/351 del 15 dicembre 2009 in re C. e Ilcc; STA 52.99.00326 del 15 marzo 2000 in re B. e Ilcc; RDAT I-1999 no.2).

Il compito principale di informare l'organo legislativo comunale compete al municipio.

Quest'ultimo vi provvede attraverso la presentazione di messaggi (in seguito MM) che devono essere i più esaustivi possibili, in quanto lo scopo degli stessi è proprio quello di orientare in modo esauriente i membri dell'organo legislativo e ciò affinché questi ultimi possano poi decidere in un secondo momento con piena cognizione di causa (STA 52-2009.321/351 del 15 dicembre 2009 in re C. e Ilcc; STA 52.99.00326 del 15 marzo 2000 in re B. e Ilcc; RDAT I-1996 no.2).

Spetta poi alla o alle commissioni il compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 56 cpv.2 LOC).

L'ultimo approccio di tipo cognitivo è quindi lasciato alla discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso.

Anche il sindaco e i municipali possono parteciparvi (art. 55 cpv.2 e 3 LOC) allo scopo di chiarire e completare le motivazioni alla base della proposta di deliberazione sottoposta all'organo legislativo (STA 52.99.00326 del 15 marzo 2000 in re B. e llcc; RDAT I-1995 no.1).

Informazioni carenti o errate contenute nel MM che il municipio sottopone al legislativo comunale possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha comunque potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (STA 52.2009.321/351 del 15 dicembre 2009 in re C. e llcc; STA 52.99.00326 del 15 marzo 2000 in re B. e llcc; RDAT I-1999 no.2).

- C. Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti, emerge in maniera chiara che il Consiglio comunale di Massagno ha adottato la convenzione per la pianificazione intercomunale del comparto della "trincea ferroviaria" di Lugano-Massagno (TriMa) ed ha concesso il credito di fr. 140'000.-- per lo svolgimento dei lavori di pianificazione intercomunale e di verifica delle modalità di gestione economico-finanziario dello sviluppo del comparto con conoscenza di causa, sulla base di una documentazione completa ed al termine di un dibattito plenario nel corso del quale ogni consigliere ha potuto porre domande e ricevere informazioni dettagliate su quanto messo in votazione (cfr. copia MM no.2112 e verbale discussioni seduta).

Sia dal MM no.2112 che dalla documentazione allegata allo stesso (in particolare la convenzione e il Masterplan che -giova sottolineare già a questo momento- deve essere inteso unicamente quale studio di base e non come strumento pianificatorio ai sensi della LPT e della LALPT) traspaiono infatti in maniera chiara e completa quelli che sono gli indirizzi che le autorità comunali di Massagno e di Lugano intendono approfondire per poi giungere all'allestimento e all'adozione di un Piano regolatore intercomunale del comparto della "trincea ferroviaria" di Lugano-Massagno (TriMa).

Come peraltro ben riportato anche dall'autorità comunale di Massagno nel suo allegato di risposta 11 maggio 2010, quanto approvato dall'organo legislativo comunale il 29 marzo 2010 altro non è la concretizzazione di un iter procedurale risalente già agli anni '90 del secolo scorso (cfr. copia documentazione agli atti).

Inoltre non deve essere dimenticato che il principio dell'elaborazione di una pianificazione specifica del comparto in esame, in modo coordinato con la pianificazione della zona della stazione FFS, con la quale forma il più ampio comparto denominato Città Alta, è pure da tempo ancorato anche nella vincolante pianificazione di ordine superiore, vale a dire nel Piano direttore cantonale 2009 (PD), nuova scheda R3 "Concetto di organizzazione

territoriale del Luganese – COTAL” e nuova scheda M3 “Piano regionale dei trasporti del Luganese – PTL”, entrambe di categoria dato acquisito (DA).

Non da ultimo questo Consiglio ritiene opportuno ricordare che con decisione 22 marzo 2004 l'allora Consiglio comunale di Massagno aveva già accolto all'unanimità il MM no.1848 (cfr. copia MM ed estratto verbale risoluzioni), approvando la convenzione con il Comune di Lugano e stanziando un credito di fr. 100'000.-- per lo svolgimento di una progettazione-test in parallelo intesa a fornire una quadro di riferimento urbanistico generale per la successiva elaborazione della pianificazione dell'intero comparto della “Città Alta”, comprendente sia la Stazione FFS di Lugano che la trincea ferroviaria di Massagno (cfr. copia documentazione agli atti).

Ipotesi di indirizzo (elaborazione di un concetto quale fase I – cfr. MM no.1848) per l'organizzazione territoriale del comparto “Città Alta” che sono poi state oggetto di un esame da parte dei Municipi di Massagno e Lugano, assistiti da un gremio di esperti esterni (DT, Commissione regionale dei trasporti del Luganese, FFS).

Esame poi sfociato nell'incarico conferito nel 2006 al gruppo interdisciplinare condotto dall'arch. Campi di consolidare lo studio “Linkage” in un documento d'indirizzo urbanistico generale (Masterplan) della Città Alta, il cui risultato finale (parte integrante del MM no.2112), dopo essere stato presentato in un'apposita serata informativa organizzata dal Municipio di Massagno il 20 settembre 2006 (cfr. in questo senso il documento informativo allestito a questo proposito dall'arch. Campi), è poi stato approvato nel settembre 2007 dalla cosiddetta Delegazione delle Autorità che ha accompagnato l'intero procedimento.

Alla luce di quanto sopra, non vi è quindi chi non veda come la decisione 29 marzo 2010 che approva il MM no.2112 sia stata adottata dal Consiglio comunale di Massagno con piena cognizione di causa sulla base di documenti ed informazioni sufficientemente dettagliate.

- D. Preso atto di quanto sopra e tenuto conto delle censure sollevate dai ricorrenti, si tratta ora di appurare quale sia la portata effettiva della convenzione votata dall'organo legislativo comunale di Massagno per rapporto alle disposizioni applicabili in materia pianificatoria, con particolare riferimento al fatto di sapere se la medesima sia stata adottata nell'abito di una procedura pianificatoria che richiede espressamente dei passi formali di partecipazione della popolazione.

Giusta l'art. 4 LPT, le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla legge stessa (cpv.1).

Esse devono inoltre provvedere ad un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio (cpv.2).

Questi obblighi sono sottolineati tanto dalla dottrina (cfr. in questo senso anche Lucchini, I Piani dei trasporti nel diritto svizzero, p.231-232 e

riferimenti vivi citati) quanto dalla giurisprudenza del Tribunale federale, avuto riguardo sia al peso politico delle decisioni adottate che alla loro forzata imprecisione, finalizzata a permettere la regolamentazione di una molteplicità di situazioni complesse (RDAF I-1999, p.56 e ss.).

In adempimento di questo mandato legislativo ai Cantoni (cfr. DFGP/UPT, Commento alla Legge federale sulla pianificazione del territorio, ad art. 4 LPT no.5), l'art. 5 cpv.1 LALPT stabilisce che il Cantone e i Comuni devono garantire un'adeguata informazione e una partecipazione della popolazione nell'ambito della procedura di formazione dei piani previsti dalla legge stessa.

Per quanto attiene al Piano regolatore, l'art. 32 cpv.2 LALPT stabilisce che il municipio informa la popolazione sugli studi intrapresi e sugli obiettivi che intende perseguire.

Ogni cittadino residente nel comune e ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione possono presentare osservazioni o proposte pianificatorie entro un termine di almeno trenta giorni; il municipio esamina le osservazioni e le proposte pianificatorie nell'ambito dell'elaborazione del piano (art. 32 cpv.3 LALPT).

Il municipio informa ulteriormente la popolazione sulla proposta di piano e sull'esito dell'esame preliminare della consultazione pubblica (art. 33 cpv.3 LALPT).

Queste formalità sono da applicare per qualsiasi procedura concernente il Piano regolatore, tranne che per le varianti di poco conto (RDAT II-2006 no.33, RDAT II-2002 no.34; RDAT II-1995 no.4).

Scopo di queste formalità è di assicurare l'effettività della partecipazione della popolazione al processo pianificatorio, permettendo di formulare tempestivamente delle proposte che possono poi essere adeguatamente vagliate e ponderate prima di eventualmente tradursi in soluzioni concrete.

La tempestiva informazione della popolazione, oltre che favorire la condivisione ed il consenso attorno a soluzioni elaborate dal municipio, serve a prevenire la presentazione di proposte alternative dell'ultima ora, magari improvvisate ed incongruenti, in sede di approvazione del Piano da parte dell'organo legislativo comunale (STA 90.2008.97 dell'11 febbraio 2010; STA 90.2007.21 del 10 ottobre 2008).

Comunque sia, a prescindere dalle modalità seguite nel singolo caso, l'art. 4 LPT richiede, come esigenza minima, che l'autorità sottoponga i piani ad una consultazione generale e prenda successivamente posizione, anche se in modo succinto, su obiezioni e suggerimenti formulati nella stessa (STF 133 II 120; STF 1C.101/2007 del 26 febbraio 2008).

- E. Ritornando al caso in esame, occorre preliminarmente ribadire quanto già esposto in precedenza e cioè che l'Autorità deve garantire l'informazione e la partecipazione della popolazione nell'ambito dei Piani previsti dalla legge. Con il termine di Piano, ai sensi dell'art. 4 cpv.1 LALPT, si intendono però il Piano direttore cantonale, il Piano di utilizzazione cantonale, il Piano regolatore comunale (o intercomunale) e il Piano particolareggiato.

Preso atto di ciò, non vi è chi non veda come il Masterplan Città Alta (cfr. copia documento allegato al MM no.2112) cui fa riferimento la convenzione votata dal Consiglio comunale di Massagno il 29 marzo 2010 non è un Piano definito dalla legge e quindi non è soggetto ad una specifica procedura di adozione.

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, lo stesso non è quindi un Piano direttore intercomunale e nemmeno un Piano di indirizzo e questo indipendentemente dalla forma con cui lo stesso è stato allestito.

Ne consegue che l'elaborazione del Masterplan, quale studio di base (o di indirizzo) e non strumento pianificatorio, non è soggetta alla procedura di partecipazione ed informazione alla popolazione così come stabilito dagli art. 4 LPT e 5 LALPT.

Di riflesso il Masterplan non esplica gli effetti ed i vicoli stabiliti dalle disposizioni della LPT e della LAPT per i Piani.

Quest'ultimo aspetto di indirizzo e non di vincolo emerge peraltro chiaramente anche dal MM no.2112. dal rapporto di maggioranza della Commissione delle petizioni, ma anche e soprattutto dalla decisione consigliare che ha fatto proprio nell'ambito dell'approvazione della contestata convenzione l'emendamento commissionale all'art. 2.1 della medesima (cfr. copia documentazione agli atti).

Visto poi quanto esposto in precedenza in merito al contenuto dell'art. 32 LALPT, norma che prevede espressamente che l'informazione e la partecipazione della popolazione deve avvenire prima dell'inoltro del Piano al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare e, in ogni caso, prima dell'elaborazione del MM con il quale il Municipio sottopone al proprio organo legislativo la proposta di adozione del Piano, un attento esame della decisione adottata dal Consiglio comunale di Massagno permette a questo Consiglio di affermare che nel caso in esame si è ben lungi dall'essere confrontati con una decisione di adozione di un atto pianificatorio ai sensi della legge.

A ciò deve essere aggiunto che neanche lo stesso Municipio di Massagno ha ancora deciso di sottoporre una proposta pianificatoria al proprio organo legislativo.

Ne consegue che l'iter pianificatorio in quanto tale non è ancora stato avviato; lo può essere invece quando lo stesso Municipio dispone dei crediti necessari per elaborare, in questo caso congiuntamente con il Municipio di Lugano, una proposta pianificatoria relativa al comparto della "trincea ferroviaria" di Lugano-Massagno (TriMa).

La convenzione oggetto del presente gravame altro non è quindi che un accordo tra gli esecutivi comunali di Massagno e Lugano che individuano un obiettivo comune sulla scorta di idee maturate nell'ambito degli studi di base indicati in precedenza e successivamente confluiti in un Masterplan che, giova ribadire, ha carattere unicamente indicativo.

Resta evidentemente riservata la procedura pianificatoria che i due Comuni dovranno intraprendere e che potrà portare ad un risultato diverso rispetto a quello contenuto nella convenzione medesima e nel Masterplan.

Infatti, oltre all'iter partecipativo della popolazione, che permetterà già in una prima fase di appurare la validità e il sostegno alle idee ed agli obiettivi sin qui maturati dagli esecutivi dei due Comuni interessati, vi sarà poi la verifica da parte del competente Dipartimento del territorio (esame preliminare), come pure l'esame commissionale e degli organi legislativi comunali che saranno infine chiamati ad adottare il PR intercomunale.

Non essendo quindi in presenza di una decisione su di un atto pianificatorio, ma unicamente di una convenzione che permetterà ai due Comuni coinvolti (Massagno e Lugano) di dare avvio alla procedura pianificatoria per il comparto "trincea ferroviaria" di Lugano-Massagno (TriMa), quanto sollevato dai ricorrenti in merito ad una presenta disattenzione del principio partecipativo della popolazione (art. 4 LPT e 5 LALPT) risulta essere quantomeno prematuro.

Principio che a questo stadio delle cose risulta essere totalmente garantito non essendo ancora stata adottata una decisione pianificatoria da parte dello stesso organo legislativo comunale.

Ne consegue pertanto che su questo punto il gravame deve essere dichiarato irricevibile, oltre che infondato.

- F. Ad analoga conclusione è poi dato giungere anche per l'altra censura sollevata dai ricorrenti e legata alla decisione di impostare il PR intercomunale limitatamente al modulo 2 del Masterplan Città Alta, decisione che -a loro dire- comporterebbe, in ogni caso ed automaticamente, una lesione dell'obbligo di informazione e partecipazione della popolazione.

A questo proposito va innanzitutto posto in evidenza il fatto che la decisione di impostare il PR intercomunale limitatamente al modulo 2 del Masterplan non viola alcuna norma di legge, trattandosi infatti di una scelta opportunistica comunale che sfugge al giudizio dell'autorità ricorsuale.

Le ragioni della contestazione dei ricorrenti, da ascrivere ad aspetti a loro volta di opportunità, potranno e dovranno, se del caso, essere fatti valere nell'ambito della procedura pianificatoria, con particolare riferimento alla procedura ricorsuale offerta dalla LALPT che ammette la possibilità di proporre anche censure di opportunità.

A torto, quindi, i ricorrenti ritengono già sin d'ora di potere contestare perimetro territoriale e motivazioni alla base della futura procedura pianificatoria che il Municipio di Massagno sarà chiamato ad avviare nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia.

Al momento attuale, infatti, sia i contenuti che le giustificazioni di questo Piano regolatore intercomunale relativo al comparto "trincea ferroviaria" di Lugano-Massagno (TriMa) non sono ancora definiti, in quanto la contestata decisione verte unicamente sul principio di avviare l'elaborazione di un Piano ai sensi della LPT, il quale dovrà evidentemente essere posto in consultazione pubblica prima di dare avviso alla procedura formale per la sua adozione.

In conclusione, i ricorrenti sollevano in questa sede una censura che verte sul merito di una proposta pianificatoria, censura che può però essere concretamente valutata soltanto in presenza del progetto di Piano e delle relative giustificazioni.

Allo stadio attuale si è invece in presenza unicamente della decisione di dare avvio all'allestimento del progetto di Piano, vale a dire esclusivamente con una decisione che di fatto nulla dice nel merito.

Di conseguenza la medesima non porta alcun pregiudizio agli stessi ricorrenti, i cui diritti sono salvaguardati ai sensi della legge dalla successiva ed obbligatoria procedura di partecipazione della popolazione, come pure, nel caso in cui le loro argomentazioni non fossero accolte, dalla procedura ricorsuale alla quale gli stessi potranno fare capo.

Ne consegue che anche su questo punto il gravame è quantomeno prematuro.

- G. Sulla base di quanto esposto in precedenza, il ricorso, per quanto ricevibile, deve essere respinto con conseguente conferma della decisione 29/31 marzo 2010 del Consiglio comunale di Massagno poiché immune da violazioni di legge.

Spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPAmM).

Al Comune di Massagno, patrocinato da un legale, deve inoltre essere riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili da porre a carico dei ricorrenti in solido (art. 31 LPAmM).

PER QUESTI MOTIVI:

viste la LOC, la LPT, la LALPT, il RLALPT, la LPAmM, la giurisprudenza vigente in materia e ogni altra norma in concreto applicabile;

su proposta del Servizio dei ricorsi,

DECIDE:


- 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.**
§ Di conseguenza è confermata la decisione 29/31 marzo 2010 del Consiglio comunale di Massagno.
- 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 600.-- (seicento) sono poste a carico dei ricorrenti in solido.**
Gli stessi sono inoltre tenuti a versare, sempre solidalmente, al Comune di Massagno un importo di fr. 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili.
- 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 15 giorni dall'intimazione.**

4. Intimazione:

- ai ricorrenti, per il tramite dell'avv. Piero Colombo, CP 147, 6932 Breganzona;
- al Municipio di 6900 Massagno, per il tramite dell'avv. Luca Beretta Piccoli, CP 6316, 6901 Lugano 1;
- alla signora Dolores Caratti Talarico, Via Cabione 4, 6900 Massagno;

Comunicazione:

- al Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale;
- al Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali;
- al Servizio proponente (4).


Il Presidente:
L. Pedrazzini

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella